

## Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati Reggio E

**Da:** prot.dag@giustiziacert.it  
**Inviato:** lunedì 25 marzo 2019 13:56  
**A:** OCC@ORDINEAVVOCATIREGGIOEMILIA.IT  
**Oggetto:** Prot. m\_dg.DAG.25/03/2019.0062959.U - TRASMISSIONE PDG DI ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA ISCRITTO AL REGISTRO AL NUMERO PROGRESSIVO 199  
**Allegati:** PDG ISCRIZIONE OCC 199 AVV.TI REGGIO EMILIA.pdf; Segnatura.xml

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Ordine degli avvocati di Reggio Emilia  
**Anno/N. Prot. :** 2019 / 000750  
**Data prot. :** 25/03/2019  
DOCUMENTO IN ENTRATA  
Cod. classif. : 12



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (218)  
Pec [composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it)  
Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri

**“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia”**  
pec [occ@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:occ@ordineavvocatireggioemilia.it)

**OGGETTO: trasmissione PDG d’iscrizione dell’“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia” nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 199**

Si invia il PDG d’iscrizione dell’“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia” nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 199.

Roma

25/03/2019

p. Il magistrato delegato  
Cesare RUSSO



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 21/01/2018 (pervenuta a mezzo pec in data 31/01/2019) integrata in data 19/03/2019 (pervenuta a mezzo pec), con la quale l'avv. MAZZA Franco, nato a Reggio Emilia (RG) il 21/02/1935, in qualità di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli

**Avvocati di Reggio Emilia**” con sede legale in Reggio Emilia (RG) cap. 42124 via A. Paterlini n.1 – Palazzo di Giustizia, C.F. 80014370359 e P.IVA 02505560355, sito web [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it) pec: [occf@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:occf@ordineavvocatireggioemilia.it) , tel. 0522/276351 e fax 0522/922376;

verificato il possesso da parte dell’**“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia”** dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Avv.	SIMONAZZI	Maura	Poviglio (RE)	22/09/1967
------	-----------	-------	---------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell’art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell’organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all’art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell’art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;
- sede legale in: Reggio Emilia (RG) cap. 42124 via A. Paterlini n.1 – Palazzo di Giustizia, , tel. 0522/276351 e fax 0522/922376;
- sede dell’organismo in: Reggio Emilia (RG) cap. 42124 via A. Paterlini n.1 – Palazzo di Giustizia, C.F. 80014370359 e P.IVA 02505560355, pec: [occf@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:occf@ordineavvocatireggioemilia.it) , tel. 0522/276351 e fax 0522/922376

Verificato, inoltre, l’elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	BASSISSI	Federica	Reggio Emilia	08/03/1970
2.	Avv.	BERNARDIS	Giorgia	Parma	26/12/1973
3.	Avv.	CANALI	Katia	Castelnovo ne' Monti (RE)	23/11/1981
4.	Avv.	DALLARI	Lorenzo	Reggio Emilia	25/06/1987
5.	Avv.	DEL RIO	Michela	Cagliari	11/01/1976
6.	Avv.	GALLO	Giorgia	Venezia	17/05/1978
7.	Avv.	GIANI	Luigi	Reggio Emilia	06/06/1963
8.	Avv.	GRASSI	Mariavittoria	Guastalla (RE)	08/10/1977
9.	Avv.	IEMMI	Federica	Poviglio (RE)	15/04/1969
10.	Avv.	IOTTI	Stefania	Reggio Emilia	02/01/1972
11.	Avv.	LEPORATTI	Alessandra	Reggio Emilia	18/03/1972
12.	Avv.	MACELLO	Giulia	Palermo	23/10/1983
13.	Avv.	ROMOLOTTI	Massimo	Reggio Emilia	23/07/1958
14.	Avv.	STEFANELLI	Franco	Montecchio Emilia (RE)	18/08/1981

Ritenuto, quindi, che l’organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 202/2014;

## DISPONE

l'iscrizione dell' "Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia" con sede legale in Reggio Emilia (RG) cap. 42124 via A. Paterlini n.1 – Palazzo di Giustizia, C.F. 80014370359 e P.IVA 02505560355, sito web [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it) pec [occ@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:occ@ordineavvocatireggioemilia.it) tel. 0522/276351 e fax 0522/922376 nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 199.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma,

25/03/2019

Il magistrato delegato  
Cesare RUSSO

